



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna

“Bruno Ubertini”

Via Bianchi, 9- 25124 - Brescia_ <http://www.izsler.it>

Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento di costruzione della nuova sede territoriale di Reggio Emilia dell'Istituto

Schema di Contratto di incarico
--

CONTRATTO DI INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione definitiva e esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi degli articoli 23, 24 commi 5, 6 e 7, 46 comma 1 101, commi da 2 a 6 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016 **relativi all'intervento di costruzione della nuova sede territoriale di Reggio Emilia dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"** Tra

- **Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna**, con sede in 25124 - Brescia (provincia di Brescia), via Bianchi, 9 (C.F. e P.I n° 00284840170) , nella persona del _____, in qualità di _____, soggetto competente alla stipula del contratti ai sensi del _____, di seguito denominata semplicemente «**Istituto committente**», e
- il signor _____, iscritto all'Ordine de _____ della provincia di _____ al n. _____, libero professionista, con studio / sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «**tecnico incaricato**», il quale agisce per conto

(scegliere la fattispecie pertinente) proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale _____, partita IVA _____);

(oppure)

dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale _____, partita IVA _____) costituita da sé stesso e dai signori

_____, i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

(oppure)

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e 48 commi dal 12 a 16 del decreto legislativo n. 50/2016, con atto di mandato rogato dal notaio _____ rep. _____ in data _____.

Premesso

che con determinazione/deliberazione del _____ n. _____ in data _____ è stato approvato il verbale di gara chiuso in data _____ con conseguente aggiudicazione definitiva e affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico (nel seguito semplicemente "contratto");

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura progettazione definitiva e esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi degli articoli 23, 24 commi 5, 6 e 7, 46 comma 1 101, commi da 2 a 6 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016 **relativi all'intervento di costruzione della nuova sede territoriale di Reggio Emilia dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"**.

2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione di cui all'articolo 6, comma 2.
3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 23, comma 4, e 101 comma 1 del D.lgs 50/2016.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Istituto committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
3. Il tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico e inserite nel corrispettivo offerto dall'operatore economico consistono nelle seguenti attività:

fase 1 progettazione			PN.1	Prestazioni normali (fase di progetto)	<i>(note)</i>
	1)	<input type="checkbox"/>	RL	Rilievi	
	2), a)	<input type="checkbox"/>	PP	Progettazione preliminare	
	2), b)	<input checked="" type="checkbox"/>	PD	Progettazione definitiva	
	2), c)	<input checked="" type="checkbox"/>	PE	Progettazione esecutiva	
	3)	<input type="checkbox"/>	IA	Impatto ambientale	

	4)	<input checked="" type="checkbox"/>	CS.1	Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. 81/2008	
		<input checked="" type="checkbox"/>	PA.1	Prestazioni accessorie (fase di progetto) oltre a quelle elencate in allegato 1	Verifica archeologica; Rilievo attrezzature da trasferire, produzione schede di progettazione dei singoli ambienti, Aggiornamento progetto di fattibilità qualora necessario per inserire variate necessità, Permesso di costruire e tutte le eventuali pratiche con Enti necessarie per i lavori, Progetto bonifica bellica
fase esecuzione e			PN.2	Prestazioni normali (fase di esecuzione)	
	5)	<input checked="" type="checkbox"/>	CS.2	Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. 81/2008	
	6)	<input checked="" type="checkbox"/>	DL	Direzione Lavori e contabilità	
		<input checked="" type="checkbox"/>	PA.2	Prestazioni accessorie (fase di esecuzione) oltre a quelle elencate in allegato 1	Accatastamento, Agibilità, pratiche presso VVF, pratiche per allacciamenti utenze, pratiche per allaccio fognario, SCIA finale,

2. Un ulteriore dettaglio delle prestazioni normali e delle prestazioni accessorie da affidare è indicato nel prospetto allegato «1» al presente contratto, denominato «Distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico e dei corrispettivi» (nel seguito semplicemente «Allegato «1»»), che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dalle parti unitamente al contratto stesso. L'elenco di cui al predetto Allegato «1» deve intendersi complementare al presente Contratto di incarico; tuttavia in caso di discordanza, sia quantitativa che qualitativa tra le prescrizioni del predetto Allegato «1» e la disciplina contenuta nel presente Contratto di incarico, prevale la condizione più favorevole per l'Istituto committente, ovvero quella più completa e che meglio garantisce il risultato tecnico e prestazionale.
3. Il tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Istituto committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni del progetto preliminare di cui alla successiva lettera d); egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Istituto committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:
- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;

- b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
 - c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;
 - d) il tecnico incaricato dichiara inoltre di aver preso visione dell'attività progettuale precedentemente svolta, con particolare riferimento al progetto di fattibilità tecnico-economica approvato e di accettarla senza riserve;
4. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:
- a) conseguire la verifica positiva di da parte di organismo accreditato relativamente al livello di progettazione esecutiva, in tal senso il progettista incaricato deve adeguare il progetto in relazione alle richieste che perverranno dall'organismo di verifica per gli step necessari;
 - b) oltre alla verifica di cui alla precedente lettera a), conseguire la validazione positiva di cui all'art. 26 del D.lgs 50/2019, relativamente al livello progettuale da porre a base della successiva gara d'appalto di cui alla successiva lettera c);
 - c) consentire l'immediato appalto, mediante la procedura dell'appalto di sola esecuzione dei lavori;
 - d) perseguire una economicità dell'intervento prediligendo nella scelta dei materiali quelli di uso comune e più facilmente reperibili sul mercato anche in considerazione della successiva attività di manutenzione e/o sostituibilità. La progettazione dovrà essere improntata sulla semplicità dei componenti evitando di introdurre complessità impiantistiche che richiedano l'affidamento esclusivo a fornitori, atteso la necessità dell'Istituto di affidare la manutenzione dello stabile in rotazione a ditte di comune esperienza.
5. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.
6. L'offerta del tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del tecnico incaricato, con riferimento al servizio oggetto del presente contratto.
7. Sono escluse dall'incarico, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:

- a) verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 50/2016;
- b) rilascio della certificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni nonché relativi provvedimenti attuativi;
- c) collaudo statico di cui all'articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001;
- d) collaudo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
 - a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;
 - b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.

(se il coordinatore per la sicurezza è il sottoscrittore del contratto)

3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ____), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

(in alternativa, qualora il coordinatore per la sicurezza sia un soggetto diverso)

3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal sig. _____, che fa parte della struttura del tecnico incaricato in quanto _____, che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ____), del decreto legislativo n. 81 del 2008, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra l'Istituto committente e il tecnico incaricato.

(in ogni caso)

4. L'Istituto committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso

quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Istituto committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non eseguite dal tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.

5. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione esecutiva, quanto al comma 2, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Istituto committente concernente la singola prestazione, e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Istituto committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
2. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:
 - b) perizie modificative in sede di esecuzione (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento di atti contabili, con o senza aggiornamento di elaborati grafici, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del tecnico incaricato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Istituto committente.
2. L'Istituto committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare:
 - a) planimetrie catastali del sito interessato dall'intervento;
 - b) rilievo plano-altimetrico del sito interessato all'interno del progetto di fattibilità;
 - c) la relazione geologica sul sito interessato e verifica masse metalliche;
 - d) progetto di fattibilità tecnico economica ;

3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.
4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il tecnico incaricato si impegna a:
 - a) produrre un numero minimo di _1 (una) copia cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Istituto committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Istituto committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
 - b) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;
 - c) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo DWG , senza protezione da lettura e da scrittura;
 - d) a consegnare controfirmati, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built* prodotti dall'impresa esecutrice in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c);
 - e) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e del piano di manutenzione in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c).
5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal tecnico incaricato, l'Istituto committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato, comprese eventuali ripetizioni o riutilizzi, sia contemporanei all'attuazione dell'intervento che successivi alla sua ultimazione.
6. Per quanto previsto al comma 5, in capo all'Istituto committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, ripetizioni o altre utilizzazioni, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera che potranno recare l'indicazione del tecnico incaricato con la precisazione "progetto originario" o altra precisazione analoga.

7. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del tecnico incaricato, convengono:

- a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;
- b) che sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, nonché le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa per prestazioni professionali diverse da quelle di architetti e ingegneri, nonché il d.m. (giustizia) 4 aprile 2001, se non per quanto espressamente e inequivocabilmente richiamate all'interno del presente contratto.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

- 1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
- 2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Istituto committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.
- 3. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
- 4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Istituto committente.
- 5. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del tecnico incaricato con l'Istituto committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)

- 1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'avvio dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Istituto committente, sempre che sia verificata l'assunzione dell'impegno di spesa) e all'articolo 6, comma 2 (disponibilità della documentazione propedeutica).
- 2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione (articolo 3, comma 1, Fase 1) sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Istituto committente, e sono così determinati:

<i>prestazioni</i>	<i>giorni</i>	<i>giorni (in lettere)</i>
--------------------	---------------	----------------------------

Progettazione definitiva	--	-----
Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	--	-----

3. Il termine di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti; il termine previsto per la progettazione esecutiva comprende e assorbe anche il termine per le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
4. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione (articolo 3, comma 1, Fase 2) sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Istituto committente, e sono determinati dalle disposizioni del d.P.R. n. 207 del 2010 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Istituto committente. Per tutte le prestazioni accessorie la cui esecuzione è connessa con l'esecuzione o l'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Istituto committente, il termine per la loro conclusione è di 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori e comunque in ogni caso in tempo utile per l'avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.
5. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Istituto committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.
6. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Istituto committente o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito qualora previsti dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento dei termini di un numero di giorni pari a quello della sospensione; di tale differimento è fatta annotazione scritta.
7. La sospensione di cui al comma 6 non opera qualora:
 - a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso tecnico incaricato;
 - b) il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso dipenda dalla richiesta di atti di assenso, da parte del tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possano essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
 - autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;

- differibili a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
 - acquisibili con unica procedura congiunta;
- c) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato al comma 6, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.
8. L'Istituto committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.
9. Successivamente alla consegna degli elaborati del progetto esecutivo si precederà alla verifica del progetto. Solo ad avvenuta verifica positiva e inoltre, della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto, gli stessi livelli di progettazione saranno approvati dell'Istituto. I tempi di verifica e validazione non sono definiti e tali attività, necessariamente affidate a terzi, potranno iniziare anche durante la fase di stesura dei progetti.

Art. 9. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.
2. Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativo a tale fase.
3. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:
 - a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 4.
4. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al

10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Istituto committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

5. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Istituto committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.
6. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Istituto committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Istituto committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

art. 10. Riservatezza, coordinamento, astensione

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.
2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Istituto committente è preclusa al tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Istituto committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Istituto committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Istituto committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Istituto committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Istituto committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del Contratto il tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Istituto committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà dell'Istituto committente risolvere il presente contratto qualora il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Istituto committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;
 - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
 - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;
 - g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità;
 - h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
 - i) reati accertati;
 - l) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.
4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233,

secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immutabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come da Allegato «1» e riportato nel seguito:

<i>Fasi</i>			<i>segmenti di prestazione</i>	<i>importi</i>
Fase 1 progettazione	1)	RL	Rilievi	
	2.a)	PP	Progettazione preliminare	
	2.b)	PD	Progettazione definitiva
	2.c)	PE	Progettazione esecutiva
	3)	IA	Impatto ambientale	
	4)	CS.1	Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. n. 81/2008 (progettazione)	Compreso nell'importo per la progettazione esecutiva
		PN.1	Prestazioni normali (progetto)	
		PA.1	Prestazioni accessorie (progettazione)	Compreso nell'importo per la progettazione definitiva
		SP.1	Spese forfetarie connesse alla progettazione definitiva	Compreso nell'importo per la progettazione definitiva
		PE	Spese forfetarie connesse alla progettazione esecutiva	Compreso nell'importo per la progettazione esecutiva
		T.1	TOTALE fase di progettazione
Fase 2 esecuzione	5)	CS.2	Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. n. 81/2008 (esecuzione)	Compreso nel corrispettivo per la fase esecutiva
	6)	DL	Direzione Lavori e contabilità
		AM	Assistenza e monitoraggio post operam	Compreso nel corrispettivo per la fase esecutiva
		PN.2	Prestazioni normali (esecuzione)	
		PA.2	Prestazioni accessorie (esecuzione)	Compreso nel corrispettivo per la fase esecutiva
		SP.2	Spese forfetarie (esecuzione)	Compreso nel corrispettivo per la fase esecutiva

	SP%	Incidenza spese forfettarie	Compreso nel corrispettivo per la fase esecutiva
	T.2	TOTALE fase di esecuzione
	TN	TOTALE GENERALE

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, compresa la redazione di perizie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.
4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
5. La quota delle spese forfettarie è ripartita tra le singole prestazioni normali, secondo l'incidenza dell'importo di queste ultime come determinate nell'Allegato «1».
6. I corrispettivi di cui al comma 2 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori stessi stimati in euro 7.983.950,00 così ripartito:

Categoria	Codice	descrizione	Importo
Edilizia	E.08	Edifici importanti	3.265.000,00
Strutture	S03	Strutture in CA	1.610.000,00
Impianti elettrici	IA.04	Impianti Elettrici e speciali	1.151.000,00
Impianti idrici	IA.01	Impianti idrico sanitari	292.375,00
Impianti di condizionamento	IA.02	Impianti di condizionamento	907.125,00
Infrastrutture	V.02	Opere esterne	758.450,00

7. I corrispettivi di cui al comma 2 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori di cui al comma 6 in sede di approvazione della progettazione definitiva o esecutiva. La ripartizione in classi e categorie, nonché dei relativi importi, come indicato al comma 6, è stabilita convenzionalmente, pertanto non dà luogo a revisioni o diverse quantificazioni, in relazione ai corrispettivi previsti dal presente contratto, ancorché il progetto definitivo preveda o debba prevedere altre tipologie di lavori e forniture classificabili diversamente.

Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 8, comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati utilizzando i coefficienti di cui alle tabelle B, B1 e B2 approvate

con il decreto ministeriale (giustizia) 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001), in quanto compatibili, applicandoli agli importi delle singole prestazioni di cui al comma 2 o, se di maggior dettaglio, di cui all'Allegato «1». Qualora tale riduzione riguardi una o più d'una delle prestazioni accessorie, la riduzione è effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità. La riduzione non comporta il ricalcolo delle aliquote di cui alla tabella A approvata con il citato decreto ministeriale.

2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 12, commi 3, 5 e 7, nonché le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo è adeguato esclusivamente in presenza di:

- a) affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine;
- b) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, in seguito ad uno dei seguenti eventi, sempre che non siano determinati da cause imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità dell'Operatore Economico Affidatario, e in ogni caso purché comportino una variazione dell'importo contrattuale dei lavori superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente per più eventi, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta:
 - approvazione di varianti, preventivamente autorizzate dall'Istituto committente, con riferimento all'importo contrattuale delle predette varianti (inteso come importo delle opere nuove o diverse, oggetto della variante stessa), purché non siano riconducibili ad errori progettuali;
 - accoglimento di riserve dell'esecutore;
 - somme riconosciute in sede di collaudo.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il corrispettivo è adeguato utilizzando il criterio proporzionale.

4. L'adeguamento di cui ai commi 2 e 3 riguarda esclusivamente le prestazioni svolte dalle quali è derivato l'accertamento della variazione, nonché le prestazioni ancora da svolgere, mentre non riguarda le prestazioni precedenti; pertanto:

- a) fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 7, qualora la variazione sia legittimamente determinata in occasione della redazione o approvazione di un livello di progettazione successivo, non si provvede all'adeguamento del corrispettivo relativo al livello di progettazione precedente;
- b) qualora la variazione sia legittimamente determinata in sede di liquidazione finale o di collaudo, per cause non imputabili all'Operatore Economico Affidatario, si provvede all'adeguamento del corrispettivo della sola fase di esecuzione.

5. Nei casi di cui al comma 2 sono adeguati anche gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri, mentre non sono soggetti ad adeguamento i corrispettivi per le prestazioni accessorie.

6. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all'articolo 12, comma 6 per quanto attiene i corrispettivi della fase di

progettazione, sono quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene i corrispettivi della fase di esecuzione.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 6:

a) per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere; non si tiene conto delle somme a disposizione dell'amministrazione;

b) per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture compresi nel progetto, al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo comprese le riserve accolte, senza tener conto delle eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili all'Operatore Economico Affidatario.

Art. 14. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

		<i>segmenti di prestazione</i>	<i>decorrenza dei termini</i>
2.b)	PD	Progettazione definitiva	Dall'approvazione del progetto definitivo: fino al 100% del relativo corrispettivo; Dall'approvazione del progetto esecutivo fino al 100% del relativo corrispettivo che comprende il corrispettivo per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
2.c)	PE	Progettazione esecutiva	
4)	CS.1	Coordinamento sicurezza in fase di progetto art. 91 d.lgs. n. 81/2008	
5)	CS.2	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione art. 92 d.lgs. n. 81/2008	In percentuale con gli stati di avanzamento dei lavori per il 75% del corrispettivo della DL, dal collaudo provvisorio: il 20% del corrispettivo della DL
6)	DL	Direzione Lavori e contabilità	dopo l'ottenimento dell'abitabilità: il 5% del corrispettivo della DL .

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, i corrispettivi sono erogati entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti da ciascuno dei termini di cui al comma 1.

3. Il termine di cui al comma 2, decorre dopo 60 (sessanta) giorni:

a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Istituto committente della documentazione progettuale utile e approvabile, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al medesimo tecnico incaricato, qualora per cause non dipendenti dallo stesso tecnico incaricato le approvazioni non dovessero verificarsi entro il predetto termine;

b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso di sospensione o di interruzione dell'incarico ai sensi dell'articolo 8, comma 8, per i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al tasso

Euribor a 1 mese, rilevato l'ultimo giorno utile per il pagamento, incrementato di 2,5 punti percentuali.

5. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle prestazioni normali di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie per la parte strettamente connessa alle predette prestazioni normali, purché effettivamente ed utilmente eseguite.
6. Il corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante trasferimento o bonifico sul conto corrente del tecnico incaricato individuato con il codice IBAN: _____.
7. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 16;
8. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, numero 2), lettera c), e numero 4), in acconti proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni, fatti salvi i termini per il saldo;
9. In relazione alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, numeri 5) e 6), in acconti proporzionali agli stati d'avanzamento dei lavori, fatti salvi i termini per il saldo.

Art. 15. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Istituto committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Istituto committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Istituto committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Istituto committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 20 (venti). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione dell'onorario a vacazione, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera d), della legge n. 143 del 1949 e successivi aggiornamenti, limitato ad una persona, senza le riduzioni e gli aumenti di ai commi terzo quarto e quinto dello stesso articolo, depurato del ribasso contrattuale nella misura offerta in sede di procedura di affidamento.
4. Resta fermo e impregiudicato quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4; gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 12 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma 3.

Art. 16. (Assicurazione e cauzione)

1. Il tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.
2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Istituto committente nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 500.000 euro, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
4. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto posto a base di gara esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.
5. In caso di errori od omissioni progettuali l'Istituto committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
6. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.lgs 50/2016 il tecnico incaricato si impegna a presentare una cauzione definitiva. La mancata presentazione della cauzione definitiva impedisce di diritto la stipula del contratto.

Art. 17. (Adempimenti legali)

1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 ;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla **(scegliere la fattispecie pertinente)** comunicazione rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Prefettura di _____, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 252 del 1998;
(oppure) comunicazione in via telematica pervenuta in data _____, numero _____ e archiviata al protocollo informatico dell'Istituto committente alla posizione numero _____, trasmessa dalla Prefettura di _____, ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 252 del 1998.

3. Il tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale/le Casse previdenziali di appartenenza mediante nota prot. _____ in data _____ alla quale ha allegato n. ____ certificati di regolarità contributiva.
4. Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è stato acquisito il DURC di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, prot. _____ in data _____ attestante la regolarità contributiva del tecnico incaricato nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

Articolo 18. (Subappalto; prestazioni di terzi)

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. L'affidamento a terzi di prestazioni professionali specialistiche riconducibili ad una o più d'una delle prestazioni accessorie, come definite nell'Allegato «1», non è considerato subappalto. L'Istituto committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.
3. Le prestazioni che il tecnico incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione dell'Istituto committente, nel rispetto della legge. In ogni caso l'Istituto committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; le prestazioni subappaltabili sono le seguenti:
 - a) _____;
 - b) _____;
 - c) _____;

Art. 19. (Definizione delle controversie)

1. Qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al tecnico incaricato e all'Istituto committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il tecnico incaricato e l'Istituto committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Istituto committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
2. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione

formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Istituto committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie il tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Istituto committente.
5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Istituto committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Brescia; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____, la propria sede in _____. Qualunque comunicazione effettuata dall'Istituto committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal tecnico incaricato.
2. Il tecnico incaricato individua:
 - a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;
3. L'Istituto committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Luca Rocco Scorrano.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Istituto committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il tecnico incaricato intenda far pervenire all'Istituto committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art. 21. (Altre condizioni particolari disciplinanti l'incarico)

1. La progettazione di fattibilità tecnico economica già disponibile presso l'Istituto committente è vincolante per quanto attiene:
 - a) la forma, la distribuzione interna e le dimensioni determinate del fabbisogno dei laboratori, il progettista dovrà comunque adeguare la distribuzione interna prevista qualora nuove esigenze siano rappresentate dai Responsabili Sanitari e dal RUP;
 - b) le previsioni di natura economica con particolare riguardo ai costi di realizzazione.
2. Considerata la particolare natura della destinazione d'uso degli spazi da progettare, la progettazione definitiva deve comprendere il censimento e la rilevazione di tutte le apparecchiature di laboratorio presenti nell'attuale sezione che andranno ricollocate, con il rilevamento delle dimensioni, delle caratteristiche tecniche, dei consumi, delle loro modalità di collegamento agli impianti tecnologici, nonché:
 - a) la localizzazione e installazione coerente con il layout dei pertinenti spazi attrezzati all'interno dell'edificio da progettare, delle attrezzature così rilevate e censite;
 - b) la localizzazione e installazione coerente con il layout dei pertinenti spazi attrezzati all'interno dell'edificio da progettare, delle attrezzature nuove che l'Istituto committente vorrà acquistare, secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dai Responsabili di sezione per il tramite del Responsabile del procedimento.
3. Sempre in considerazione della particolare natura della destinazione d'uso degli spazi da progettare, già la progettazione definitiva deve comprendere, oltre a tutte le dotazioni impiantistiche ordinarie (forza motrice, illuminazione, energia elettrica, igienico-sanitaria, termiche, condizionamento e aspirazione aria in tutti i vani, antifulmine, antincendio, antintrusione, telefonia, fonia, dati ecc.), anche le dotazioni impiantistiche peculiari, sulla base delle istruzioni impartite dai competenti organi dell'Istituto committente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la distribuzione dei gas di combustione e di alimentazione delle apparecchiature, della CO₂, dell'aria compressa, l'installazione delle cappe chimiche e a flusso laminare, il tutto in funzione della destinazione specifica di ciascun vano;
 - b) gli impianti di trattamento e le reti di evacuazione dei reflui generati nei laboratori e nei vani diversi dai semplici servizi igienici di tipo civile;
 - c) impianti multimediali con amplificazione nelle sale conferenze, nella biblioteca e in uno o più d'uno dei laboratori o studi, con rete dati e accessi satellitari.
4. Considerata la particolare finalità della progettazione definitiva, nella fase di progettazione definitiva sono comprese le seguenti ulteriori prestazioni accessorie, oltre a quelle individuate mediante l'allegato richiamato all'articolo 3, comma 2, anche al fine di rendere vincolante la successiva progettazione esecutiva posta a carico dell'aggiudicatario dell'appalto integrato:
 - a) la pratica per il rilascio del permesso di costruire, comprese le pratiche necessarie per gli adempimenti sia endoprocedimentali che autonomi, quali l'assunzione degli atti di assenso,

comunque denominati, da parte delle Autorità preposte alla tutela igienico-sanitaria, alla prevenzione incendi, all'emissione di gas in atmosfera, all'emissione di scarichi di qualunque genere; ciò anche qualora uno o più d'uno degli atti di assenso siano acquisiti in sede di conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;

- b) gli accordi di massima, qualora non acquisibili in via definitiva, con gli enti e le società di gestione dei servizi pubblici, anche con la relativa quantificazione economica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: utenze di energia elettrica, utenze idriche, utenze gas metano, utenze di fognatura, utenze di telefonia, rete trasmissione dati, in coerenza con quanto previsto alla successiva lettera c);
- c) la progettazione delle foronomie per il passaggio degli impianti e dei servizi lineari, sia interni che per gli allacciamenti ai servizi esterni, nonché delle reti e dei manufatti per gli stessi allacciamenti;
- d) l'individuazione, in allegato al Capitolato Speciale d'appalto o all'interno dello stesso, di un disciplinare descrittivo e prestazionale che precisi le specifiche tecniche, i contenuti prestazionali e tecnici degli elementi previsti nel progetto anche mediante schede tecniche, con particolare riguardo alle attrezzature funzionali, quali le U.T.A., i corpi illuminanti, gli impianti di regolazione, nonché tutti gli impianti tecnologici interni, ivi compresi quelli indicati al comma 3.

Art. 23. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Istituto committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Istituto committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Istituto committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa.
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all'articolo 20, il presente contratto costituisce per il tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324 e 1334 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Istituto committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.

5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Istituto committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.

Art. 24. (Tracciabilità)

- 1) L'operatore economico affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente, anche se non specificamente richiamati nel presente contratto. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 ai fini della riscossione del corrispettivo contrattuale, l'affidatario del servizio tecnico di cui trattasi si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, come di seguito specificato: (indicare coordinate bancaria e beneficiario)
- 2) La violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge legittima l'Istituto a disporre la risoluzione del contratto sulla base di un proprio insindacabile giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

3) Il pagamento del corrispettivo contrattuale è condizionato alla acquisizione del DURC (Documento Unico Di Regolarità Contributiva allorché l'operatore economico affidatario disponga di lavoratori dipendenti) ovvero alla dichiarazione di regolarità contributiva della Cassa Previdenziale di appartenenza.

Art. 25. (Protocollo di legalità)

- 1) In ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di Anticorruzione (L. 190/2012) è inoltre stabilito che: 1. Costituisce condizione soggettiva di assunzione dell'incarico l'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001. I contratti conclusi e gli incarichi affidati in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accettati ad essi riferiti (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge 190/2012)".
- 2). Tutti i procedimenti amministrativi discendenti dal presente contratto devono informarsi sull'osservanza delle norme anticorruzione. L'operatore economico affidatario è tenuto a conoscere e rispettare tutte le norme in materia vigente, ed in particolare: il **CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ISTITUTO**, ed il **CODICE ETICO DEGLI APPALTI DELLA REGIONE LOMBARDIA**. Attraverso apposita dichiarazione resa dal _____ n data _____, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, è stata acquisita l'attestazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse previste dalla legge 190/2012.

Art. 26. (Privacy)

- 1) Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo numero 679/2016, reperibile sul sito internet dell'Istituto, sezione PRIVACY, è presente l'Informativa in materia di fornitura di beni e servizi e appalti di lavori per il trattamento dei dati dell'Operatore economico affidatario.

Art. 27. (Registrazione)

- 1) Come consentito dall'art. 29 del vigente regolamento che disciplina l'attività contrattuale dell'Istituto, il presente contratto non è sottoposto a registrazione avendovi l'operatore economico affidatario, in questa sede, espressamente rinunciato. La registrazione è pertanto prevista solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico del soggetto esecutore. Sono altresì a carico di quest'ultimo tutte le ulteriori spese inerenti la stipula del presente contratto, eccetto l'I.V.A. e ulteriori contributi integrativi.

Art. 28. (Forma della sottoscrizione)

- 1) La presente scrittura privata è stipulata in modalità elettronica: essa consta di 7 facciate e 4 pagine ed è documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dalle parti ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (Decreto Legislativo n.82/2005). Il contratto, successivamente alla sottoscrizione, è registrato al Protocollo Generale dell'Istituto e conservato in formato elettronico da quest'ultimo. L'operatore economico affidatario rinuncia alla acquisizione del duplicato informatico del contratto, il cui originale permane agli atti dell'Istituto, ed accetta di riceverne una copia semplice. L'eventuale rilascio di duplicato informatico del contratto è subordinato ad una specifica richiesta dell'operatore economico affidatario e sconta dell'imposta di bollo come di seguito precisato.

Art. 29. (Imposta di Bollo)

- 1) Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642- Allegato A Tariffa parte I- articolo 2. Il pagamento dell'imposta è assolta in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del predetto D.P.R.-Autorizzazione n.143 dell'8 luglio 2014 dell'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Brescia 2. L'imposta dovuta è a carico dell'operatore economico ed è quantificata in euro € _____, il cui pagamento è stato effettuato nei modi previsti dalla legge con causale: "Imposta di bollo per contratto di servizio tecnico- Decreto di aggiudicazione n._____". Nel caso di mancato assolvimento dell'imposta di bollo indicata, l'Istituto potrà rivalersi, per l'ammontare del valore insoluto, sul corrispettivo contrattuale. Il rilascio eventuale di duplicato informatico del contratto è subordinato al preventivo versamento da parte dell'operatore economico affidatario, dell'imposta di bollo in analoga misura dovuta per il documento informatico originale, da effettuarsi con le medesime suesposte modalità.

_____, lì _____

Il tecnico incaricato:

Per l'Istituto committente

Nel caso di società di ingegneria:

il direttore tecnico _____

Nel caso di associazione professionale:

i professionisti associati: _____



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia Romagna
"Bruno Ubertini"**

Via Bianchi, 9 - 25124 - Brescia – <http://www.izsler.it>

Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento di costruzione della nuova sede territoriale di Reggio Emilia dell'Istituto

Allegato «1»: distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico e dei corrispettivi

L'elenco che segue deve intendersi complementare al Contratto di incarico e parte integrante e sostanziale del medesimo.

Tuttavia in caso di discordanza, sia quantitativa che qualitativa tra le prescrizioni del presente allegato e la disciplina contrattuale contenuta nel Contratto di incarico, prevale la condizione più favorevole per l'Istituto committente, ovvero quella più completa e che meglio garantisce il risultato tecnico e prestazionale.

1.1	Fase di progettazione
	<i>Prestazioni oggetto dell'affidamento</i>
PROGETTAZIONE DEFINITIVA comprensiva delle attività di cui all'elenco e di quanto necessario per l'ottenimento del Permesso di Costruire	Progetto definitivo (tab. B e B1) art. 24 d.P.R. n. 207/2010
	- relazione generale
	- elaborati grafici e inserimento urbanistico
	- disciplinare elementi tecnici
	- calcoli preliminari delle strutture
	- calcoli preliminari degli impianti
	Relazione geotecnica (lett. o.1) (se necessario)
	Relazione idrologica (lett. o.2) (se necessaria)
	Relazione idraulica (lett. o.3) (se necessaria)
	Relazione sismica (lett. o.4)
	- valutazione e rispetto principi e misure generali di tutela (*)
	- computo metrico estimativo e quadro economico definitivi
	- analisi dei prezzi
	- elenco prezzi unitari ed eventuali analisi
	- incidenza manodopera
	- cronoprogramma
PROGETTAZIONE ESECUTIVA comprensiva delle attività di cui all'elenco e di quanto altro necessario per l'appalto dei lavori	Progetto esecutivo (tab. B e B1) art. 33 d.P.R. n. 207/2010
	- relazione generale e specialistiche
	- elaborati grafici
	- calcoli esecutivi strutture
	- calcoli esecutivi impianti
	- particolari costruttivi
	- computo metrico e quadro economico finale
	- analisi dei prezzi
	- elenco prezzi unitari ed eventuale lista ex art. 119 Reg.
	- incidenza manodopera
	- capitolato speciale di appalto
	- schema di contratto
	- cronoprogramma
	- valutazione e rispetto principi generali di tutela (*)
	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti a
COORDINAMENTO SICUREZZA art. 91 d.lgs. 81/2008	Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto
	Prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza
	Responsabilità lavori in fase di progettazione
	Coordinamento in fase di progettazione
	(*) <i>costituiti dall'obbligo di tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 81 del 2008, ai sensi dell'art. 90, comma 1-bis, dello stesso decreto.</i>

PRESTAZIONI ACCESSORIE DA CONSIDERARSI INTERNE ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE	Prestazioni accessorie alla progettazione	
	Verifica e attestazione conformità urbanistica	
	Assenso A.S.L. (igienico-sanitario)	
	Assenso A.R.P.A. (ambientale)	
	Verifica interesse archeologico preliminare art. 96, comma 1, lett. a)	
	Verifica interesse archeologico definitivo/esecutivo art. 96, co. 1, lett. b)	
	Autorizzazione Soprintendenza parte II d.lgs. n. 42 del 2004	
	Decreto in sub-delega parte III d.lgs. n. 42 del 2004	
	Autorizzazione vincolo idrogeologico	
	Autorizzazione del Parco se area inserita	
	Assenso Autorità di Bacino se necessaria	
	Assenso Servizio Forestale se necessaria	
	Assenso Regione se necessario	
	Assenso Provincia: -strade -urbanistica -scarichi ecc	
	Assenso -ANAS se necessario _	
	Assenso Ferrovie: se necessario	
	Altri atti di assenso esterni: _secondo necessità__	
	Relazione e pratica art. 125 d.P.R. n. 380 del 2001	
	Protezione scariche atmosferiche d.P.R. n. 462 del 2001	
	Parere conformità VV.FF.	
	Progetto bonifica bellica	
	Verifica e attestazione sul progetto d.P.R. n. 503 del 1996 (BarArch)	
	Denuncia zona sismica art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001	
	Relazione rendimento energetico (art. 8, co. 1, d.lgs. 192/2005)	
	Partecipazione a conferenza di servizi	
	Relazione geologica (riservata al geologo) (**)	
	Frazionamenti catastali e riconfinamenti (anteriori all'esecuzione)	
	Revisione progetto di fattibilità tecnico - economica	
	Perizie di stima beni da alienare in conto corrispettivo dei lavori	
	Preaccordi e accordi con i gestori dei servizi da allacciare	
	Rilevamento e censimento attrezzature esistenti da ricollocare	
	Localizzazione attrezzature rilevate e attrezzature nuove	
	(**) <i>Già disponibile presso l'Istituto committente</i>	

1.2	Fase di esecuzione
	<i>Prestazioni oggetto dell'affidamento</i>
DIREZIONE DEI LAVORI	Direzione dei lavori (artt. 147 e segg. d.P.R. n. 207/2010)
	- direzione dei lavori, visite in cantiere, sorveglianza ecc.
	- assistenza al collaudo
	- prove di officina e/o laboratorio
	- misure, contabilità e liquidazioni
	- accertamento e certificazione regolare esecuzione
	Controllo e aggiornamento elaborati (lett. 1.2)
	Coordinamento ufficio di direzione lavori (lett. 1.3)
	Numero minimo direttori operativi: 2 (lett. 1.4)
	Attestazione di appaltabilità (art. 71, comma 1, d.P.R. 554/1999)
	Verbale di cantierabilità (art. 71, comma 3, d.P.R. 554/1999)
	Collaborazione nella verifica della progettazione esecutiva
	Assistenza e cooperazione con il coordinatore per la sicurezza
	Contraddittorio con i progettisti dell'appaltatore sull'esecutivo (in caso di appalto integrato)
	Pareri e proposte di controdeduzioni alle riserve dell'esecutore
	Fornitura elaborati "as built" (anche su supporto informatico)
COORDINAMENTO SICUREZZA art. 92 d.lgs. 81/2008	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
	Responsabilità lavori in fase di esecuzione
	Coordinamento in fase di esecuzione
	Verifica e aggiornamento costante PSC e fascicolo
PRESTAZIONI ACCESSORIE DA CONSIDERARSI INTERNE ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI	Prestazioni accessorie all'esecuzione
	Autorizzazione emissioni in atmosfera d.lgs. n. 152 del 2006
	Autorizzazioni allo scarico d.lgs. n. 152 del 2006
	Analisi e/o prove di laboratorio
	Prove in sito
	Collaudo tecnico degli impianti tecnologici
	Accertamento della regolare esecuzione
	Certificato di regolare esecuzione (importi lavori sotto 1.000.000 €)
	Pratiche di accatastamento
	Frazionamenti catastali e riconfinamenti (posteriori all'esecuzione)
	Pratiche di accatastamento (inserimento mediante tipo-mappale)
	Pratiche di accatastamento (planimetrie e denuncia NCEU)
	Certificato prevenzione incendi dei VV.FF.
	Verifica e attestazione finale d.P.R. n. 503 del 1996
	Certificato di agibilità art. 24 d.P.R. n. 380 del 2001
	Assistenza e monitoraggio post operam
	Tracciamento edificio in collaborazione con l'impresa
	Impostazione finale degli impianti con redazione di libretto delle impostazioni per i vari parametri a uso delle ditte di gestione